



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Comunicazione spese sanitarie entro il 31 gennaio

Entro il **31 gennaio 2017** i soggetti esercenti prestazioni sanitarie dovranno trasmettere al **Sistema Tessera Sanitaria (STS)** i dati di tali spese effettuate dai contribuenti nel 2016.

Lo scopo è permettere all'Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Con il Decreto del 1° settembre 2016, il MEF ha **ampliato la platea dei soggetti tenuti ad assolvere l'adempimento** e con il provvedimento del 15.09.2016 l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di accesso/opposizione dei dati ai nuovi soggetti obbligati.

COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE ENTRO IL 31 GENNAIO	
PREMESSA	<p>Nel 2015 ha debuttato la dichiarazione dei redditi precompilata, prevista dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) in base al quale l'Agenzia delle Entrate precompila la dichiarazione utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, ◆ i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, ◆ i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta. <p>Dal 2016 (modello 730/2016 - redditi 2015) nella dichiarazione precompilata sono confluiti ulteriori dati, tra cui quelli delle spese sanitarie registrate con il sistema "Tessera Sanitaria" e dei rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente. Nelle dichiarazioni precompilate 2017 (redditi 2016) sono confluiti anche le spese universitarie e le spese edilizie sostenute nei condomini.</p> <p>Per quanto riguarda le spese mediche in particolare, l'articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo 175/2014 prevede la trasmissione al sistema tessera sanitaria dei relativi dati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento. Pertanto per il periodo compreso dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 il termine scade il 31 gennaio 2017.</p> <p>La trasmissione delle spese sanitarie riguarda esclusivamente le persone fisiche e i familiari a carico, con esclusione di tutti i soggetti passivi IVA.</p>
IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TS	<p>Le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria sono state stabilite con Decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze del 31.07.2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11.08.2015). A sua volta, il 31 luglio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha emanato un Provvedimento a cui ha fatto seguito quello del 29 luglio 2016.</p> <p>In generale, sono previsti 3 passaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti che erogano servizi sanitari devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria - TS i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (ricevute di pagamento, scontrini fiscali, ticket, servizi erogati dalle farmacie) entro il 31.01 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese da parte del contribuente; ◆ successivamente, l'Agenzia delle Entrate trasmetterà al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata; ◆ il Mef -STS fornirà alle Entrate i dati dal 1° marzo ma solo in forma aggregata.

	<p>Ai fini dell'eventuale consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificarli sul sito dell'Agenzia delle entrate nell'area autenticata.</p> <p>Le informazioni di dettaglio non possono essere visualizzate né dai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata.</p>																				
<p>SOGGETTI TENUTI A TRASMETTERE I DATI AL SISTEMA TS</p>	<p>Per individuare correttamente l'elenco dei soggetti tenuti a trasmettere al sistema tessera sanitaria i dati delle spese mediche/veterinarie sostenute dai contribuenti nel corso del 2016, è necessario leggere congiuntamente l'articolo 3, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2014 e il decreto MEF del 01.09.2016.</p> <p>In particolare, sono tenuti ad inviare i dati sanitari dei contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria:</p> <table border="1" data-bbox="411 607 1409 1279"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 607 906 680">A NORMA DEL D.LGS 175/2014</th> <th data-bbox="908 607 1409 680">A NORMA DEL DECRETO MEF 01.09.2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 683 906 725">Aziende sanitarie locali</td> <td data-bbox="908 683 1409 725">Veterinari iscritti all'albo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 728 906 770">Aziende ospedaliere</td> <td data-bbox="908 728 1409 770">Parafarmacie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 772 906 846">Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico</td> <td data-bbox="908 772 1409 846">Psicologi iscritti all'albo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 848 906 891">Policlinici universitari</td> <td data-bbox="908 848 1409 891">Infermieri iscritti all'albo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 893 906 936">Farmacie pubbliche e private</td> <td data-bbox="908 893 1409 936">Ostetriche iscritti all'albo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 938 906 1012">Presidi di specialistica ambulatoriale</td> <td data-bbox="908 938 1409 1012">Tecnici sanitari di radiologia medica iscritti all'albo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1014 906 1128">Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa</td> <td data-bbox="908 1014 1409 1128">Ottici che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1131 906 1205">Altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari</td> <td data-bbox="908 1131 1409 1205"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1207 906 1279">Medici chirurgi e odontoiatri iscritti all'albo</td> <td data-bbox="908 1207 1409 1279"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sono esclusi dalla trasmissione dei dati tutti coloro che non rientrano in questo elenco come fisioterapisti, logopedisti, podologi, negozi di sanitari, ecc.</p> <p>Particolare attenzione meritano i veterinari in quanto pur essendo iscritti all'albo, non devono comunicare i dati delle spese sostenute per animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non "da compagnia" ◆ non detenuti per la pratica sportiva, ◆ destinati all'allevamento, ◆ destinati alla riproduzione, ◆ destinati al consumo alimentare, ◆ allevati/detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ◆ utilizzati per attività illecite. 	A NORMA DEL D.LGS 175/2014	A NORMA DEL DECRETO MEF 01.09.2016	Aziende sanitarie locali	Veterinari iscritti all'albo	Aziende ospedaliere	Parafarmacie	Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Psicologi iscritti all'albo	Policlinici universitari	Infermieri iscritti all'albo	Farmacie pubbliche e private	Ostetriche iscritti all'albo	Presidi di specialistica ambulatoriale	Tecnici sanitari di radiologia medica iscritti all'albo	Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa	Ottici che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute	Altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari		Medici chirurgi e odontoiatri iscritti all'albo	
A NORMA DEL D.LGS 175/2014	A NORMA DEL DECRETO MEF 01.09.2016																				
Aziende sanitarie locali	Veterinari iscritti all'albo																				
Aziende ospedaliere	Parafarmacie																				
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Psicologi iscritti all'albo																				
Policlinici universitari	Infermieri iscritti all'albo																				
Farmacie pubbliche e private	Ostetriche iscritti all'albo																				
Presidi di specialistica ambulatoriale	Tecnici sanitari di radiologia medica iscritti all'albo																				
Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa	Ottici che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute																				
Altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari																					
Medici chirurgi e odontoiatri iscritti all'albo																					
<p>I DATI DA INSERIRE NEL FILE CREATO DAL STS</p>	<p>I dati da trasmettere sono sostanzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ quelli relativi alle spese sanitarie così come riportate sul documento fiscale (quindi, codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa); ◆ quelli relativi agli eventuali rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. 																				